



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Chieti

Chieti, 27 febbraio 2012

UFFICIO: Personale

ORDINE DEL GIORNO N° 97/2012

OGGETTO: Personale Volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Legge 12/11/2011 n. 183 – Modalità operative.

La Legge 12/11/2011 n. 183 ha dettato, tra l'altro, una serie di disposizioni innovative riguardanti il personale volontario del CNVVF che di seguito si sintetizzano.

Modalità dei Richiami

I richiami in servizio del personale volontario del CNVVF non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione.

Il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo:

- in occasione di calamità naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi località;
- in caso di necessità delle strutture centrali e periferiche del CNVVF compresi la sostituzione del personale incaricato di frequentare corsi di formazione e/o aggiornamento, l'inserimento in scenari emergenziali, il potenziamento del dispositivo di soccorso anche per particolari situazioni quali la costituzione delle squadre antincendio boschive, la partecipazione della componente volontaria a progetti specifici comunque connessi al soccorso;
- per le esigenze dei distaccamenti volontari, connesse al servizio di soccorso pubblico;
- per frequentare periodici corsi di formazione, secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'Interno.

Le necessità devono essere motivate dall'autorità competente che opera il richiamo e specificate per iscritto nel dispositivo di richiamo la cui copia deve essere consegnata al vigile volontario interessato.

Relativamente ai compiti, salvi casi eccezionali valutati e disposti dai Comandanti Provinciali, i volontari richiamati devono essere utilizzati in attività legate al soccorso.

Accertamenti sanitari

Per quanto concerne la fase del reclutamento del personale volontario, a decorrere dal 1 gennaio 2012, gli oneri per gli accertamenti clinico – strumentali e di laboratorio sono a carico degli stessi aspiranti. Tali oneri restano comunque a carico degli aspiranti vigili volontari anche se relativi a domande di reclutamento pervenute entro il 31/12/2011 ma i cui accertamenti clinico-strumentali non sono stati ancora eseguiti.

La visita medica generale di verifica del possesso dei requisiti di idoneità psico-fisico attitudinale, da effettuarsi a cura del Sanitario del Comando, rimane a carico dell'Amministrazione così come gli accertamenti clinico – strumentali e di laboratorio periodici previsti per il rinnovo del Libretto Individuale Sanitario e di Rischio dei Vigili del Fuoco Volontari già iscritti nel CNVVF.


Pianificazione dei nuovi reclutamenti

La disposizione normativa citata ha inoltre determinato una sostanziale riduzione del numero di richiami del personale volontario ed una conseguente riorganizzazione degli stessi attuata attraverso una periodicità non più trimestrale ma quadrimestrale del piano di distribuzione delle autorizzazioni.

Il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile ha il compito di stabilire, con cadenza triennale e sulla base delle esigenze operative che verranno specificatamente manifestate, il contingente massimo dei nuovo reclutamenti a domanda ad esclusione, in prima applicazione, del personale volontario che alla data del 31/12/2011 ~~si~~ è iscritto o abbia presentato domanda di iscrizione negli appositi elenchi.

Le istanze di iscrizione negli elenchi dei vigili volontari presentate dopo il 31/12/2011, pertanto potranno essere istruite subordinatamente all'emanazione del piano triennale previsto dalla nuova disposizione e nelle more dell'emanazione del piano stesso, tali procedimenti saranno sospesi.

AD



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Vincenzo PALANO)